

## Libro V

### «Indagini preliminari e udienza preliminare»

#### Indagini preliminari

Disposizioni generali (326-329)

Notizia di reato e condizioni di  
procedibilità (330-346)

Attività a iniziativa della p.g. (347-357)

Attività del p.m. (358-378)

Chiusura delle indagini preliminari  
(405-415 *bis*)

# I protagonisti delle indagini

**Pubblico ministero**



Svolge e dirige le  
indagini (art. 326-327)

**Polizia giudiziaria**



Svolge indagini di propria  
iniziativa e quelle ordinate dal p.m.  
(art. 326-327)

**Giudice per le  
indagini preliminari**  
(art. 328)



Organo terzo e imparziale, che può  
essere chiamato a prendere alcune  
decisioni su richiesta di parte (es.:  
autorizza intercettazioni e decide su  
richiesta di misura cautelare, o su  
richiesta di archiviazione)

non svolge indagini

## Le finalità delle indagini

Finalità delle indagini preliminari (art. 326)

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le **determinazioni** inerenti all'esercizio dell'azione penale.

**Prima finalità:** elementi raccolti durante le indagini servono al p.m. per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione

**Seconda finalità:** elementi raccolti durante le indagini servono al p.m. per fondare alcune richieste fatte al g.i.p.

es.: richiesta autorizzazione  
per intercettazioni



p.m. deve dimostrare sussistenza  
di «**gravi indizi di reato**»

es.: richiesta applicazione  
misura cautelare



p.m. deve dimostrare sussistenza  
di «**gravi indizi di colpevolezza**»

**Terza finalità:** in determinate circostanze, gli elementi raccolti durante le indagini possono essere utilizzati in giudizio per vagliare la fondatezza dell'accusa

**Eccezioni** al principio del contraddittorio nella formazione della prova

- alcuni atti di indagine entrano nel fascicolo per il dibattimento sin dalla sua formazione (per irripetibilità originaria), oppure durante il giudizio (per irripetibilità sopravvenuta)
  - alcuni procedimenti speciali (es.: **giudizio abbreviato**)

Giudice condanna o proscioglie principalmente sulla base degli atti di indagine

## Inizio e fine della fase investigativa

Fase indagini inizia



quando una **notizia di reato**  
è iscritta nel registro di cui  
all'art. 335 c.p.p.

Fase indagini finisce



quando p.m. esercita azione  
penale o chiede archiviazione

L'art. 407 disciplina i **termini massimi** di durata delle indagini

## Il segreto investigativo

«Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono **coperti dal segreto** fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (art. 329)

art. 379 *bis* c.p. «rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale»; art. 326 c.p. «rivelazione di segreti di ufficio»



**Tensione fra segreto investigativo e diritto di difesa**

## La notizia di reato

**Informazione** per mezzo della quale p.m. e p.g. vengono a conoscenza di un illecito penale

Acquisizione delle notizie di reato (art. 330)  
«Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati **di propria iniziativa** e **ricevono** le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti»


**ruolo attivo nella ricerca**

no compimento atti invasivi

**mera funzione recettiva**



# Notizie di reato qualificate



giornali, informatori,  
percezione diretta del fatto

Referto

Denuncia

Querela

Istanza

Richiesta

Autorizzazione a procedere

Notizie di reato in  
senso proprio

Condizioni di procedibilità,  
che, in sostanza, contengono  
anche notizie di reato

## Le condizioni di procedibilità

Art. 50 c. 2. «Azione penale»

C. 2. «Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, **l'azione penale è esercitata di ufficio**»



**Regola** è la procedibilità d'ufficio; la procedibilità a querela o ad altre condizioni è **l'eccezione**.

## Querela (art. 336)

La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la **volontà che si proceda** in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato

**È titolare del diritto di querela solo la persona offesa da un reato, per il quale non debba procedersi d'ufficio**



art. 120 c.p.: «ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela»

## Il registro delle notizie di reato (art. 335)

Il pubblico ministero iscrive **immediatamente**, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, **il nome della persona** alla quale il reato stesso è attribuito



Su richiesta, indagato, p.o. e loro difensori possono **conoscere le iscrizioni**, salvo che si tratti dei reati elencati nell'art. 407 c. 3, oppure che il p.m. abbia posto il segreto sull'iscrizione (tre mesi non rinnovabili)

## Atti della p.g. (espressamente disciplinati dal codice)

- Funzioni art. 55 c.p.p.
- Riferisce la notizia di reato (art. 347)
- Assicura le fonti di prova (art. 348)
- Identificazione dell'indagato (art. 349)
- Sommarie informazioni dall'indagato (art. 350)
- Altre sommarie informazioni (art. 351)
- Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone (art. 354)
- Sequestro (art. 354)



**Disciplina va integrata con quella contenuta soprattutto nel Libro III**



## «Attività del pubblico ministero» (artt. 358-378)

Il p.m. compie ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'**azione penale** e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze **a favore** dell'indagato (art. 358)



A tal fine, **svolge e dirige indagini**, disponendo direttamente della p.g. (artt. 326-327)

## Atti che il p.m. può disporre (espressamente disciplinati dal codice)

- Accertamento tecnico (artt. 359-360)
- Prelievo coattivo di campioni biologici (art. 359 *bis*)
- Individuazione di persone e cose (art. 361)
- Assunzione di informazioni dalle persone informate (art. 362)
- Interrogatorio dell'indagato (art. 364)
- Interrogatorio di indagati «connessi» e «collegati» (art. 363)
- Confronto (art. 364)
- Ispezione (art. 364)
- Perquisizione (art. 365)
- Sequestro (art. 365)

Di questi atti deve essere redatto **verbale** (art. 373)



**Disciplina va integrata con quella contenuta soprattutto nel Libro III**

## «Atti diretti e atti delegati» (art. 370)

### Regola

Il **p.m.** compie personalmente ogni attività di indagine

**MA**

può avvalersi della **p.g.** per il compimento di attività e atti specificamente delegati, «ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore



**Vietata delega  
generica**


**Vietato delegare interrogatori e  
confronti con l'indagato *in vinculis***



## «Atti garanti» e «atti a sorpresa» (artt. 364-366)

### «Atti garantiti» (art. 364)

- interrogatori, individuazioni e confronti cui partecipi l'indagato
- ispezioni, indipendentemente dal fatto che vi partecipi l'indagato



- P.m. deve **avvisare il difensore** (d'ufficio o di fiducia) almeno 24 ore prima (c. 3)
- Il difensore ha diritto di assistere al compimento dell'atto (c. 4)


**Diritto di assistere e non obbligo**

«Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere **senza preavviso**» (art. 365)

Sono i cosiddetti «**atti a sorpresa**»

C. 1. Quando procede al compimento di **perquisizioni e sequestri**, il p.m. chiede all'indagato presente se è assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, designa un difensore di ufficio.

C. 2. Il difensore ha **facoltà di assistere** al compimento dell'atto



Solo diritto di assistere, ma **senza preavviso**

**Prima di compiere un atto garantito, il p.m., oltre ad avvertire il difensore, deve anche inviare due atti all'indagato**



«informazione di garanzia» (art. 369)

+

«informazione sul diritto di difesa» (art. 369 *bis*)

E quando il p.m. compie «atti a sorpresa»?

L'invio delle due informazioni è successivo al compimento dell'atto, sempre che non sia intervenuto un «atto equipollente»



Esempi di «atto equipollente»

- richiesta all'indagato presente all'atto a sorpresa se è assistito da un difensore di fiducia, con eventuale designazione d'ufficio (art. 365)
- consegna del decreto di perquisizione (artt. 249-250)



## «L'invito a presentarsi» (artt. 364 c. 1 + 375)

«Il pubblico ministero, se deve procedere a **interrogatorio**, ovvero a **ispezione**, a **individuazione** di persone o **confronto** cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375» (art. 364 c. 1)



Art. 375. L'invito a presentarsi contiene, fra l'altro:

- il giorno, l'ora e il luogo della presentazione
- il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto
- l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l'**accompagnamento coattivo** in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento
- se si tratta di interrogatorio, la sommaria enunciazione del fatto

# Riepilogo conoscibilità atti

## Atti garantiti

Diritto di assistere con preavviso + successivo deposito atti



Solo se è chiamata a parteciparvi la persona sottoposta alle indagini

Interrogatori

Confronti

Individuazioni

Sempre

Ispezioni

Accertamenti tecnici non ripetibili



## Atti a sorpresa

Diritto di assistere senza preavviso + successivo deposito atti

Perquisizioni

Sequestri



**Atti segreti, di regola, sino  
alla fine delle indagini**

Assunzione di informazione  
dai possibili testimoni

Individuazioni cui non  
partecipa l'indagato

Confronti cui non  
partecipa l'indagato


Interrogatori di imputati  
«connessi» e «collegati»

Accertamenti tecnici ripetibili



**Le investigazioni  
difensive**  
(artt. 391 *bis*-391 *decies*)

**Diritto alla prova  
è in capo alle parti  
e non al giudice**



**Tutte le parti** devono essere dotate dei  
poteri necessari per cercare le prove

**Principio  
di parità  
delle parti**

Per il **p.m.**, indagini  
preliminari

Per **parti private** (e **p.o.**),  
investigazioni difensive




## Cosa sono le investigazioni difensive?

Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare **elementi di prova a favore del proprio assistito**, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-*bis* del presente libro (art. 327 *bis* c. 1)

## Chi le può fare?

Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del **difensore**, dal **sostituto**, da **investigatori privati autorizzati** e, quando sono necessarie specifiche competenze, da **consulenti tecnici** (art. 327 *bis* c. 3)



## Quando si possono fare?


La facoltà di svolgere investigazioni può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, **in ogni stato e grado del procedimento**, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (art. 327 *bis* c. 2)

### «Attività investigativa **preventiva**»

L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 *bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'**eventualità** che si instauri un procedimento penale (art. 391 *nonies*)

# L'incidente probatorio (artt. 392-404)


Istituto mediante il quale una prova viene **formata in anticipo** rispetto al giudizio



- l'assunzione della prova avviene con le **stesse regole previste per il dibattimento** (es.: esame incrociato per le dichiarazioni)
- il verbale dell'attività di acquisizione probatoria compiuta entra direttamente nel **fascicolo per il dibattimento**




La formazione della prova  
avviene davanti al g.i.p.



Sacrificio del principio di immediatezza,  
per poter assumere subito una prova,  
senza dover attendere la fase del giudizio



Giudice per le  
indagini preliminari



Giudice del dibattimento

## a. Incidente probatorio volto ad assumere una prova non rinviabile



1.

- Lett. a e b: testimonianza non rinviabile
- Lett. e: confronto non rinviabile

2.


- Lett. c e d: esame di p.s.i. o di imputati connessi o collegati

3.

- Ricognizione urgente
- Perizia o esperimento giudiziale non rinviabile (art. 360 + 116 disp. att.)



**b. Incidente probatorio volto a garantire il contraddittorio per acquisire una prova intrinsecamente irripetibile, anche se teoricamente rinviabile**



Accertamento irripetibile ma non naturalmente indifferibile → **giuridicamente indifferibile** per il canone di completezza delle indagini preliminari → occorre garantire un contraddittorio già in indagini



**c. Incidente probatorio volto a garantire la tutela del testimone o della persona offesa**



Atto che coinvolge **soggetti deboli** che debbono essere sottratti allo *strepitus fori*



Art. 392, c. 1-*bis* (reati di violenza sessuale, pedopornografia, *stalking*, maltrattamenti) (elenco tassativo: v. però caso *Pupino*)  
+  
Vittima particolarmente vulnerabile (per qualsiasi reato)

Incidente probatorio con **funzione tendenzialmente sostitutiva** →  
l'assunzione in incidente probatorio rappresenta la regola (art. 190-  
*bis*, c. 1)

Altri casi →  
*discovery*  
parziale (art.  
398 c. 3)



Conseguenza: **discovery completa** volta a garantire un contraddittorio pieno (art. 393, c. 2-*bis*)

Modalità peculiari di svolgimento dell'udienza e di documentazione (art. 398, c. 5-*bis*)





**d. Incidente probatorio volto a garantire la continuità del dibattimento**



Perizia di lunga durata, che, se fosse disposta in dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni (art. 392, c. 2)



*Figura 92: La diga il giorno dopo: al posto del profondo lago sono comparse delle colline  
(Fonte: G. Zanfoni)*




**e. Incidente probatorio  
volto a garantire  
l'esercizio di poteri  
coercitivi**

Potenziale teste rifiuta il colloquio  
nell'ambito dell'investigazione  
difensiva (art. 391-*bis* c. 11)

Perizia che comporti accertamenti  
o prelievi coattivi di cui all'art. 224-  
*bis* (art. 392 c. 2)



## Profili procedurali



Richiesta p.m.  
o p.s.i. (art.  
393)

Decisione del  
g.i.p. (art. 398)

Assunzione  
della prova in  
camera di  
consiglio (art.  
401)

Inserimento  
del verbale nel  
fascicolo del  
dibattimento  
(art. 431 lett.  
e)

**La chiusura delle  
indagini preliminari  
(artt. 405-415 *bis*)**

*The End*

**Termini indagini ed  
eventuali proroghe  
(artt. 405-407)**

**Disciplina richiesta  
di archiviazione  
(artt. 408-415)**

**Verso l'esercizio  
dell'azione penale →  
l'avviso *ex art. 415 bis***

## La fase prodromica all'esercizio dell'azione penale

L'esercizio dell'azione penale si sostanzia in una richiesta diretta al giudice da parte del p.m., affinché decida sull'imputazione da lui formulata, che – nel procedimento ordinario – è contenuta nella **richiesta di rinvio a giudizio**



Atto introduttivo dell'**udienza preliminare**

# Quando il p.m. **deve** esercitare l'azione penale?



**Art. 50 c. 1 c.p.p.:** «il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione»

**Art. 405 c. 1 c.p.p.:** «il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale»

Presupposto per l'esercizio dell'azione penale va ricavato *a contrario* dal presupposto per la richiesta di archiviazione



Il p.m. pertanto esercita l'azione penale quando la **notizia di reato è fondata...**



...ossia se **sussistono elementi idonei** a sostenere l'accusa in giudizio

## L'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis)

Viene inviato, di regola, all'indagato e al suo difensore, quando il p.m. **intende esercitare** l'azione penale

Contenuto principale:

- la sommatoria enunciazione del fatto
- avvertimento che la documentazione delle indagini è depositata nella segreteria del p.m. con facoltà di prenderne **visione** ed estrarne **copia**
- avvertimento che l'indagato può, entro il termine di venti giorni, presentare **memorie**, produrre **documenti**, depositare **atti** d'investigazione difensiva, chiedere al pubblico ministero il **compimento di atti** d'indagine, nonché **presentarsi** per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a **interrogatorio**

**Se non viene emesso, la richiesta di rinvio a giudizio è nulla** (art. 416 c. 1)



# Termini di durata della fase investigativa

Entro **sei mesi** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato viene iscritto nel registro delle notizie di reato

richiesta di  
**proroga indagini**  
(artt. 406-407)

richiesta di  
**archiviazione**  
(art. 408)

richiesta di **rinvio a giudizio**  
(artt. 405 c. 2; 416)

**1 anno** per i gravi reati di cui all'art. 407 c. 2 lett. a

## Le indagini nei procedimenti contro ignoti (art. 415)

entro **sei mesi** dalla data della registrazione della notizia di reato, il pubblico ministero...

chiede la **proroga**

chiede l'**archiviazione**

si seguono, in quanto compatibili, le normali procedure successive alla richiesta di proroga o archiviazione



**Il giudice può ordinare l'«iscrizione coatta» di un soggetto nel registro delle notizie di reato (c. 2)**

## Termine massimo di durata delle indagini, comprensivo di proroghe (art. 407)

### Regola

In ogni caso, con le proroghe, le indagini non possono superare i **18 mesi**

### Eccezione

**2 anni** solo in caso di

- delitti ex art. 407 c. 2 lett. a
- indagini complesse
- necessità di compiere atti all'estero
- indagini collegate fra più uffici

**Inutilizzabilità atti compiuti  
dopo scadenza termini (art. 407 c. 3)**



«Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine **non possono essere utilizzati**»

Norma chiave nel problema della possibile **retrodatazione** dell'iscrizione

## La richiesta di **archiviazione** (artt. 408-415)

Il controllo del giudice sulla richiesta di archiviazione assicura il rispetto dell'**art. 112 Cost.**

«Il pubblico ministero ha l'**obbligo** di esercitare l'azione penale»

Ipotesi di  
discrezionalità tecnica

*Ex art. 112 Cost.*, il p.m. è obbligato a esercitare l'azione penale solo quando la notizia di reato è fondata



**Non significa che il p.m. deve esercitare sempre l'azione penale, ma che è obbligato a farlo ogni volta che ne sussistono i presupposti, senza poter anteporre proprie valutazioni di opportunità**



Quando il p.m. deve chiedere l'archiviazione al g.i.p.?

«Il pubblico ministero, se la notizia di reato è **infondata**, presenta al giudice richiesta di archiviazione» (art. 408 c. 1)

Quando la notizia di reato è **infondata**?

«Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari **non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio**» (art. 125 disp. att.)

Valutazione prognostica sulla **superfluità del dibattimento** → p.m. ritiene probabile l'assoluzione dell'imputato in giudizio, in quanto, a suo avviso, nemmeno l'istruzione dibattimentale sarebbe in grado di condurre all'acquisizione di elementi efficaci a sostegno dell'accusa

## Altri casi in cui il p.m. deve chiedere l'archiviazione (artt. 411+415)

- manca una condizione di procedibilità
- il reato è estinto
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- l'indagato non è punibile ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. per la particolare tenuità del fatto
- è rimasto ignoto l'autore del reato (art. 415)

## Procedura di **archiviazione** (artt. 408-410 *bis*)

**Fase 1.** Richiesta al g.i.p. con  
trasmissione fascicolo

**Fase 2.** Notificazione della richiesta alla persona offesa  
(su richiesta o, per «delitti commessi con violenza alla  
persona» e per quello *ex art. 624 bis c.p.*, sempre)



Entro **20 gg.** (o **30**, per i delitti di cui sopra), la p.o. può presentare **opposizione** con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, che deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410)



### Fase 3. Decisione del giudice (art. 409)

se concorda  
con il p.m.



pronuncia decreto  
motivato e restituisce  
gli atti al p.m.

Decisione *de plano*

- se, allo stato degli atti, ritiene che il procedimento **non debba essere archiviato**
- oppure la persona offesa ha presentato un'**opposizione** ammissibile



fissa un'**udienza** e ne fa  
notificare avviso al p.m.,  
all'indagato e alla persona offesa

Udienza partecipata *ex art. 127*

Dopo l'udienza, il giudice...

1. **archivia**  
con  
ordinanza

2. se ritiene necessarie  
**ulteriori indagini**, le indica  
al p.m., fissando un termine  
per il loro compimento

3. dispone che, entro dieci giorni, il  
p.m. **formuli un'imputazione** ed,  
entro due giorni dalla formulazione,  
fissa l'udienza preliminare

2 e 3 sono deroghe a  
principio separazione  
delle funzioni

## L'impugnazione del provvedimento di archiviazione (nuovo art. 410 *bis*)

Nullità del decreto di archiviazione

- mancanza avviso alla p.o.
- decisione antecedente a tempi per l'opposizione (20/30 gg.)
- mancata pronuncia su ammissibilità opposizione, o dichiarazione di inammissibilità fuori dei casi *ex art. 410 c. 1*

Nullità dell'ordinanza di archiviazione



casi previsti dall'art. 127 c. 5

Il «reclamo» al tribunale in  
composizione monocratica

Per far valere le nullità del decreto  
o dell'ordinanza di archiviazione



- entro 15 gg. da conoscenza del provvedimento
- trib. decide *de plano* con ordinanza non impugnabile
- se il reclamo è fondato, **annulla** il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice
- altrimenti **conferma** il provvedimento o **dichiara inammissibile** il reclamo



## L'udienza preliminare

L'udienza si svolge in **camera di consiglio** con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell'imputato (art. 420 c. 1)

**Fase** del procedimento penale nella quale un giudice vaglia nella legittimità e nel merito la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero



**Controllo del giudice sulla** utilità del dibattimento, in assenza di pubblico



## Lo svolgimento dell'udienza

A. costituzione delle parti (art. 420)

B. ammissione prove (art. 421 c. 3)

C. discussione (art. 421)

D. deliberazione (art. 424)

## A. La costituzione delle parti (art. 420)

L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del **pubblico ministero** e del **difensore dell'imputato**

Discorso più complesso per l'**imputato**



La sua presenza al «processo» **non è obbligatoria**, ma il codice predispone una serie di controlli volti a verificare che la mancata comparizione sia **consapevole e volontaria**


Fino al 2014

## Sistema della **contumacia**

1. regolarità delle notifiche
2. mancanza di un impedimento a comparire



Il giudice dichiarava l'imputato contumace e l'udienza proseguiva sulla base di una **presunzione puramente formale** di conoscenza del processo



**Plurime condanne da parte della Corte EDU**

La notifica spesso non assicura conoscenza effettiva (es. irreperibili)




L. 67 del 2014

Introdotta nuova  
disciplina dell'«assenza»

Processo prosegue in «**assenza**» dell'imputato,  
rappresentato dal difensore, solo se...

1. le notifiche sono regolari (art. 420 c. 2)
2. non risulta un impedimento a comparire (art. 420 *ter*)
3. circostanze concrete consentono di desumere che l'imputato è a conoscenza del «**procedimento**» (art. 420 *bis* c. 2)



Solo a queste condizioni si presume che  
l'imputato abbia **scelto di non comparire**

# La sentenza di non luogo a procedere (art. 425)

## Casi di emissione

- sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa
- gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, o comunque **non idonei a sostenere l'accusa in giudizio**



Il giudice **non può** pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una **misura di sicurezza** diversa dalla confisca

# Il decreto che dispone il giudizio (art. 429)

## Contenuto

- a) le **generalità** dell'imputato, delle altre parti private e dei difensori
- b) l'**enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto**, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge
- c) l'indicazione sommaria delle **fonti di prova** e dei fatti cui esse si riferiscono (→ no motivazione vera e propria)
- d) il **dispositivo**, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio
- e) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della **comparizione**
- f) la data e la sottoscrizione del giudice



Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, o se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lett. c) e f)

La prova, per quanto possibile, si deve formare in giudizio nel contraddittorio fra le parti




**Alcuni atti d'indagine non superano la linea rossa**

Giudice del dibattimento non li deve conoscere

Indagini preliminari



Udienza preliminare



Giudizio



## La separazione del fascicolo (artt. 431-433)

dopo l'emissione del decreto, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo **per il dibattimento**



Fascicolo unico delle indagini



Fascicolo del p.m.



Fascicolo per il dibattimento



## Fascicolo per il dibattimento (art. 431)

- atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria
- verbali degli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dal difensore
- verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio
- corpo del reato e cose pertinenti al reato

Entrano in questo fascicolo, fra altri, gli atti di indagine originariamente non ripetibili, che quindi **non si potrebbero comunque formare in giudizio** nel contraddittorio fra le parti

## Art. 111 Cost.


### Regola

C. 4. «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»

### Eccezioni

C. 5. «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per

- consenso dell'imputato
- **accertata impossibilità di natura oggettiva**
- effetto di provata condotta illecita





## Fascicolo del pubblico ministero (art. 433)

Gli atti diversi da quelli elencati dall'art. 431 sono trasmessi al p.m., insieme agli atti acquisiti nel corso dell'udienza preliminare e al verbale dell'udienza medesima



**Fascicolo residuale** per ciò che resta fuori dal fascicolo per il dibattimento



**Solo le parti possono accedervi; il giudice del dibattimento non lo può consultare**



## Acquisizione **concordata** di atti di indagine (art. 431 c. 2)



Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel **fascicolo del pubblico ministero**, nonché della documentazione relativa all'attività di **investigazione difensiva**



Una disposizione identica (art. 493 c. 3) è stata inserita anche nella disciplina del giudizio

# Art. 111 Cost.

## Regola

C. 4. «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»

## Eccezioni

C. 5. «La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per



- **consenso dell'imputato**
- accertata impossibilità di natura oggettiva
- effetto di provata condotta illecita